

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Composta dai magistrati:

Dott. Luciano Pagliaro	Presidente
Dott. Giuseppe Colavecchio	componente
Dott. Giuseppe Grasso	componente relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n.426/2013

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.60382 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Salvatore Roccasalva nato a Modica il 22/2/1948, e ivi residente in via S.Giuliano I trav.n.33, rappresentato e difeso dall'avv.Franco D'Urso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Bonfiglio in Palermo via Serretta n.6

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 15 gennaio 2013, il relatore dott. Giuseppe Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona della dottor Alessandro Sperandeo; nessuno è comparso per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Procuratore Regionale ha citato in giudizio Roccasalva Salvatore nella qualità di dirigente del settore finanziario-contabile del comune di Modica, per non aver dato seguito tempestivamente, emettendo il mandato di

pagamento, alla determinazione dirigenziale n.1777 del 9/6/2005 a favore della ditta Bios PC di Manuel Marrone per una fornitura di materiale informatico destinato alla segreteria universitaria territoriale.

Al mancato pagamento faceva seguito il decreto ingiuntivo n.15/2006 emesso dal Giudice di Pace di Vittoria, condannando il comune di Modica alla somma di € 1000 oltre interessi legali.

Ancora persistendo l'inadempimento, la ditta Bios Pc ha proposto ricorso per l'ottemperanza del predetto decreto ingiuntivo dinanzi al TAR Sicilia sez. staccata di Catania, il quale è stato accolto con la sentenza n.1785/2009 del 28/10/2009, condannando il comune di Modica alle esecuzioni del suddetto decreto ingiuntivo, oltre alle spese legali e per il commissario ad acta e interessi moratori.

Pertanto, il Procuratore regionale ha citato il convenuto in ragione del maggior danno arrecato al comune per il mancato tempestivo pagamento delle somme dovute, ritenendolo responsabile per tale inerzia e citandolo per il risarcimento delle maggiori spese subite dall'ente pari ad € 1.547,84.

In particolare il PM ritiene ingiustificabile la condotta del convenuto stante che sussistevano fondi sufficienti nei pertinenti capitoli di spesa con una inerzia durata quindici mesi, in violazione degli artt.153 e 182 del d.lgs.267/2000, nonché dell'art.105 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n.27 del 9/3/1998.

Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea, sostenendo l'assenza di una sua responsabilità per l'assenza di liquidità di cassa determinata oggettivamente dalla crisi finanziaria del comune di Modica e confermata da una precedente sentenza di assoluzione dello stesso convenuto, da parte di questa sezione, con sentenza n.1364/2012 del 26 aprile 2012 e da una successiva archiviazione di un'altra

analoga vertenza da parte dello stesso PM nei confronti del medesimo del 24 maggio 2012.

Pertanto chiede il rigetto della domanda.

DIRITTO

La domanda del Procuratore Regionale è infondata nei termini di seguito indicati .

Deve essere preliminarmente dato atto della sentenza n.1364/2012 relativa ad analogo vicenda, ove si è negata la responsabilità del convenuto per la sussistenza di una oggettiva situazione di crisi finanziaria e di conseguente illiquidità di cassa che rendeva praticamente impossibile l'effettuazione dei pagamenti, tenendo pure conto delle pretese del personale comunale che reclamava il puntuale pagamento degli stipendi, pertanto il comportamento doveroso del tempestivo pagamento del debito era materialmente impossibile.

Né può assumere rilievo la sussistenza degli stanziamenti nel bilancio di previsione dell'ente sufficienti per l'effettuazione del pagamento, stante che tale previsione opera in termini di competenza e non di cassa.

Pertanto, come nel caso precedente anche in questo non è configurabile la sussistenza di una condotta antigiuridica.

In conclusione la domanda del Procuratore regionale deve essere rigettata e le spese a favore del convenuto si liquidano come in dispositivo pari ad € 500,00 oltre iva e cpa.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara esente da responsabilità Roccasalva Salvatore, dei fatti a lui contestati.

Liquida le spese processuali a favore del convenuto a carico del Comune di Modica in € 500,00 oltre ad iva e cpa.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2013

L'Estensore

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Grasso

F.to Dott. Luciano Pagliaro

Depositata in segreteria il 29 gennaio 2013

Il Funzionario di Cancelleria

F.to Piera Maria Tiziana Ficalora